

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2457

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO)

E DAL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO  
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(NENNI)

COL MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO  
(PASTORE)

COL MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO  
(PRETI)

COL MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO  
(ARNAUDI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(JERVOLINO)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(RUSSO CARLO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(LAMI STARNUTI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DELLE FAVE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(SPAGNOLLI)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(BO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MARIOTTI)

COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(CORONA ACHILLE)]

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali  
del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969

---

*Seduta del 16 giugno 1965*

---

**N. B. — Il testo del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969  
annesso al disegno di legge è pubblicato nello stampato n. 2457/1.**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le finalità della programmazione, già enunciate nella Nota aggiuntiva del 22 maggio 1962, sono state chiaramente confermate e precisate nel programma di Governo e si possono riassumere nel superamento degli squilibri settoriali, territoriali e sociali che tuttora caratterizzano lo sviluppo economico italiano.

Il programma che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento indica obiettivi, politiche ed interventi generali destinati a svolgersi ed a realizzarsi nell'arco di un quinquennio. Tali indicazioni, non giungono, pertanto, alla specificazione di misure e di provvedimenti destinati ad influire sull'evoluzione dell'attività produttiva di un singolo anno; dal contesto del programma è, tuttavia, possibile desumere le linee di azione che, pur inquadrandosi in una prospettiva più ampia, devono seguirsi per realizzare un'attività di propulsione e di rilanci per una evoluzione anche a breve termine dell'attività economica.

Il carattere generale che viene, quindi, ad assumere il piano, ha fatto sorgere subito il problema della sua approvazione.

Il Governo ha ritenuto di procedere a tale approvazione ricorrendo allo strumento legislativo e non soltanto perché la legge sia preferibile ad altre procedure, ma perché con essa può solennemente consacrarsi l'impegno alla politica economica che si vuole adottare, e può darsi il massimo vigore e valore anche

formale a quella politica nei confronti di tutte le categorie dei cittadini. E ciò in quanto, nel suo significato dinamico, il programma di sviluppo economico è un progetto globale che riguarda sia l'attività legislativa del Parlamento, sia l'attività normativa ed amministrativa del Governo. Riguarda, altresì, gli operatori pubblici e privati che sono destinatari di quella attività o che da essa, comunque, traggono indirizzi e indicazioni.

Con il disegno di legge si propone pertanto di approvare le finalità e gli indirizzi generali della politica economica, amministrativa, ecc. Per il conseguimento di tali finalità, il Governo assumerà tutte le iniziative necessarie sul piano legislativo, anche nel quadro dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, e sul piano amministrativo; è previsto, altresì, che in merito alle iniziative promosse ed ai risultati conseguiti, il Governo riferisca annualmente al Parlamento.

Il provvedimento che, nei termini illustrati, si sottopone all'esame ed all'approvazione delle Assemblee legislative è il primo degli strumenti normativi che dovranno regolare l'attività di programmazione e le sue procedure, nonché la competenza e l'ordinamento degli organi ad essa preposti.

Ed è per tale motivo, che con l'articolo 3 del disegno di legge si rinvia a successivi provvedimenti la definizione anche di tale materia.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

Sono approvate le finalità e le linee direttive generali dell'annesso programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969.

### ART. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, il Governo prende le iniziative necessarie sul piano legislativo, an-

che in relazione al disposto dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, adotta i provvedimenti occorrenti sul piano amministrativo e riferisce annualmente al Parlamento sui provvedimenti adottati e sui risultati conseguiti.

ART. 3.

Con successive leggi saranno determinati le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e saranno fissate le modalità e le procedure per la programmazione.